



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 219 del 24 APR. 2024

OGGETTO: rinnovo della convenzione con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. di Milano per l'espletamento delle attività di tirocinio pratico-formativo degli studenti del corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 24 APR. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 219 del 24 APR. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- la L.R. Lombardia del 30/12/2009, n. 33 e ss.mm.ii. *"Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità"*, con particolare riferimento al Titolo III *"Disciplina dei rapporti tra Regione e le Università della Lombardia con Scuola di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca"* e, in particolare, gli artt. da 28 a 36;
- la DGR del 17/01/2018, n. 7763 *"Indirizzi Regionali in materia di tirocini"*, che prevede, all'art. 4.2, la possibilità di attivare tirocini curriculari da parte delle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti;
- il Decreto attuativo di Regione Lombardia del 07/05/2018 n. 6286 *"Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative"*, integrativo della DGR n. X/7763/2018, che definisce i modelli di Convenzione e il contenuto minimo del Progetto formativo individuale;
- il DM del 22/10/2004, n. 270, *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509"*, che prevede l'obbligatorietà dei tirocini pratico-formativi;
- il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le Università lombarde, sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca, approvato con DGR n. XI/7437 del 30/11/2022 che autorizza le Università a stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle strutture, dei servizi logistici e del personale posti a disposizione dai suindicati Enti per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti;
- il vigente Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano, che all'art.14 *"Attività professionalizzanti: tirocinio"* prevede lo svolgimento obbligatorio di attività di tirocinio, per il conseguimento del titolo di studio, in quanto il Corso di Laurea in Infermieristica ha carattere professionalizzante;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 07/02/1996 di approvazione della *"Convenzione attuativa tra l'Università degli Studi di Milano e l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini"*, in regime di proroga, che disciplina lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche nonché l'espletamento di attività assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria;

Premesso che, in forza di deliberazione del 18/03/2021 n. 157, tra l'ASST Gaetano Pini - CTO e l'IRCSS Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. di Milano – IEO intercorre un rapporto convenzionale



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 219 del 24 APR. 2024

avente ad oggetto l'espletamento delle attività di tirocinio pratico degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica, per gli anni accademici 2021-2022/2023-2024, presso le strutture di questa Azienda Sanitaria, in scadenza il 12/05/2024;

Dato atto che:

- l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. di Milano – IEO, in esecuzione del Protocollo di intesa tra Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Milano, da ultimo approvato dalla suindicata DGR n. XI/7437 del 30/11/2022, è istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Infermieristica del predetto Ateneo;
- l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. di Milano – IEO, in data 29/03/2022, ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano un accordo attuativo per l'espletamento del Corso di Laurea in Infermieristica, che prevede, all'art. 2, co.4, la possibilità di garantire le attività di tirocinio mediante convenzione con altre istituzioni pubbliche o private accreditate in possesso dei requisiti per le attività formative;

Considerato che:

- con nota del 19/03/2024, agli atti, l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia S.r.l., ha chiesto all'ASST Gaetano Pini-CTO il rinnovo della convenzione per l'espletamento del tirocinio pratico formativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica presso le strutture dell'ASST;
- in data 08/04/2024 è stato acquisito il parere favorevole della UOC DAPSS – Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Socio Sanitarie, in atti;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, condiviso tra gli Uffici competenti, da ultimo in data 08/04/2024, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascuna delle Parti, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO l'impegno a:
 - mettere a disposizione le strutture, i servizi e il personale afferente alla UOC DAPSS – Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Socio Sanitarie (art. 1);
 - garantire le funzioni di assistenza al tirocinio da parte del personale infermieristico messo a disposizione durante l'orario di lavoro (art.2);
 - garantire che il tirocinio si svolga presso le strutture dell'Azienda nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza (art. 7);
 - adempiere agli obblighi di informazione generale, ex art. 36 Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro (art. 7);
- per l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia, l'impegno a:
 - garantire, per il tramite dell'Università degli Studi di Milano, idonea copertura assicurativa agli studenti per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni INAIL (art.4);
 - garantire l'idoneità psico-fisica dello studente all'attività professionale (art.5);
 - adempiere agli obblighi di formazione, ex art. 37 Decreto Legislativo n. 81/2008;
 - garantire la sorveglianza sanitaria, in conformità a quanto statuito dall'art. 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008, agli studenti iscritti presso la propria sezione di laurea e la sorveglianza fisica, ex Decreto Legislativo n. 101/2020, in ossequio agli accordi stipulati con l'Università degli Studi di Milano;

Rilevato che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione per la durata degli A.A. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027;

del



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 219 del 24 APR. 2024

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, conservato in atti;

Ritenuto di autorizzare il rinnovo della convenzione con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia - IEO per l'espletamento, presso le strutture dell'ASST Gaetano Pini-CTO, del tirocinio pratico formativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia, - IEO per l'espletamento, presso le strutture dell'ASST Gaetano Pini-CTO, del tirocinio pratico formativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione per la durata degli A.A. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;
4. di demandare al Direttore della UOC Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie – DAPSS il monitoraggio sulla corretta attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;

04



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 219 del 24 APR. 2024

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: Annalisa La Placa
Atti: 2024 - 1.1.3 / 1.23



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 219 del 24 APR. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 24 APR. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE TRA L'IRCCS ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL E LA ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA IN APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI D'INTESA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO.

TRA

l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia srl (d'ora in poi IEO), codice fiscale, partita iva ed iscrizione al registro Imprese numero 08691440153, con sede legale in via Filodrammatici 10, 20121 Milano MI, rappresentato dall'Amministratore Delegato Ingegnere Mauro Melis, domiciliato per la carica in via Ripamonti 435, 20141 Milano MI,

E

la ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO (d'ora in poi soggetto ospitante) codice fiscale e partita iva 09320530968 con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica,

PREMESSO CHE

- lo IEO è istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano in esecuzione al protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Milano ex DGR n. XI/7437 del 30/11/2022 *"Protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 30/12/2009, n. 33 e s.m.i."*;
- lo IEO in data 29/03/2022 ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano un accordo attuativo per l'espletamento del Corso di Laurea in Infermieristica;
- l'ordinamento didattico del corso in argomento prevede, tra l'altro, l'effettuazione delle attività di tirocinio pratico a norma dell'articolo 11, comma 2 della legge 19/11/1990 n. 341 (*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*) e dell'articolo 10, comma 5, lettera d) del Decreto 22/10/2004 n. 270 (*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*);
- l'effettuazione del tirocinio pratico da parte degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica con sede presso lo IEO può essere assicurato mediante l'utilizzo delle strutture gestite dal soggetto ospitante;
- il suindicato Protocollo d'intesa prevede espressamente:
 - all'articolo 17, che le modalità di collaborazione tra le strutture della Rete regionale della assistenza, della didattica, della formazione e della ricerca come definite all'art. 6 e le Università lombarde sedi delle Scuole/Facoltà /Dipartimenti di Medicina e Chirurgia sono disciplinate dalle convenzioni stipulate tra gli Atenei e le strutture sanitarie, pubbliche e/o private accreditate della Rete;
 - all'articolo 20, che la collaborazione fra Università e Regione per soddisfare le specifiche esigenze connesse alla formazione degli studenti dei Corsi di laurea nelle professioni sanitarie si attua con l'individuazione delle attività e delle strutture della Rete della formazione pre-laurea di cui all'articolo 4, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della Scuola di Medicina e Chirurgia.
- il presente accordo con il soggetto ospitante costituisce atto applicativo del Protocollo d'intesa succitato.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1

Determinazione delle strutture presso le quali gli studenti svolgeranno il tirocinio

Il soggetto ospitante accoglie studenti del corso di Laurea in Infermieristica con sede presso lo IEO e, ai fini dell'espletamento di attività di tirocinio pratico previste dall'ordinamento didattico, mette a disposizione strutture, servizi e personale facente capo alla UOC Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Socio Sanitarie - DAPSS.

Articolo 2

Assistenti di tirocinio

Le funzioni di assistenza al tirocinio, a titolo gratuito, sono svolte da personale infermieristico messo a disposizione dal soggetto ospitante all'interno dell'orario di servizio. L'assistente di tirocinio cura l'applicazione degli obiettivi di tirocinio e, ove previsto, unitamente alle attività di tutorato, concorre alla formulazione del giudizio sul tirocinio degli studenti afferenti. La consistenza numerica del personale individuato come assistente di tirocinio sarà stabilita in ottemperanza agli *standard* indicati nel Protocollo di Intesa Regione/Università Lombarde relativamente al rapporto ottimale studenti/assistenti al tirocinio. Il soggetto ospitante si impegna a garantire per detto personale la possibilità di frequentare corsi di formazione finalizzati alla funzione didattica ricoperta, eventualmente predisposti ed organizzati dallo IEO o dall'Università degli Studi di Milano. L'assistente di tirocinio attesta inoltre la frequenza dello studente su apposita modulistica predisposta dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea.

Articolo 3

Incarichi di docenza

Il personale del soggetto ospitante, in possesso dei requisiti didattici, scientifici, professionali e della preventiva autorizzazione del Legale Rappresentante, può partecipare al bando per gli incarichi di docenza per la Sezione del Corso con sede presso IEO. In tal caso al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto.

Articolo 4

Copertura assicurativa

Gli studenti, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, sono assicurati da parte dell'Università degli Studi di Milano per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e coperti da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni INAIL (gestione per conto dello Stato).

Articolo 5

Idoneità psico-fisica

L'idoneità psico-fisica dello studente all'attività professionale inerente al Corso di Laurea in Infermieristica viene certificata dallo IEO, con la consulenza eventuale di esperti, entro il mese di dicembre dell'anno di immatricolazione e, in ogni caso, prima dell'inizio del tirocinio. Successivamente viene verificata annualmente. È facoltà del Medico Competente del soggetto ospitante sottoporre gli studenti ad eventuali ulteriori analisi ed accertamenti informando preventivamente la sede didattica IEO nella persona del Direttore didattico o persona Sua delegata (laurea.infermieristica@ieo.it).

Articolo 6

Prevenzione, sicurezza e tutela della salute

Il soggetto ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza, garantendo in particolare che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee ed adeguate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.

In particolare sono a carico dello IEO, quale sede accreditata del corso di laurea gli obblighi di cui:

- all'Art. 37 del D.Lgs. 81/08 in materia di formazione, 12 ore per il settore sanitario, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti dei moduli previsti nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.
Le parti convengono che almeno 10 giorni lavorativi prima dell'avvio delle predette attività lo IEO, per tramite del Direttore didattico della sezione di corso o persona Sua delegata, provveda ad inviare alla Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane (formazione@asst-pini-cto.it) gli attestati.
- all'art. 41 del D.Lgs. 81/08, in materia di sorveglianza sanitaria degli studenti iscritti presso la propria sezione di laurea all'atto di immatricolazione dello studente e, in ogni caso, prima dell'inizio delle attività di tirocinio. Le parti convengono che almeno 10 giorni lavorativi prima dell'avvio delle predette attività, lo IEO, per il tramite del Direttore didattico della sezione di corso o persona sua delegata, provveda ad inviare alla Direzione Medica di Presidio dell'ASST Gaetano Pini – CTO (direzione.medica@asst-pini-cto.it) l'attestazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica di ogni tirocinante, rilasciato dal proprio medico competente.

Per quanto riguarda il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, si applicano gli accordi di cui all'Accordo per la definizione delle responsabilità in merito agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e al D.Lgs. 101/2020, stipulato fra l'Università degli Studi di Milano e l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia S.r.l..

Sono a carico dell'ASST Gaetano Pini – CTO:

- gli obblighi di informazione definiti dall'art 36 del D.Lgs. 81/08;
- l'adozione delle misure di prevenzione derivate dalla propria valutazione dei rischi;
- la fornitura dei dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti.

Gli studenti tirocinanti sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Articolo 7

Oneri finanziari

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per lo IEO, né per il soggetto ospitante né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal soggetto ospitante stesso.

Articolo 8

Obblighi degli studenti

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto:

- a svolgere le attività previste dal regolamento didattico;
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni od alle conoscenze in merito ai processi ed ai protocolli acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale ed europea (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018);
- a rispettare le indicazioni dell'Assistente di tirocinio;
- a frequentare il soggetto ospitante nei tempi e con le modalità concordate, curando con il massimo rigore di presentarsi puntualmente agli orari indicati;
- a rispettare l'ambiente di lavoro, le regole ed i modelli di comportamento aziendali concordati;

- a segnalare all'Assistente di tirocinio ed al Direttore didattico della sezione IEO eventuali infortuni;
- a indossare la divisa ed esporre in modo visibile il cartellino di identificazione.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questo potrà, previa informazione scritta al Presidente del Corso di Laurea ed al Direttore didattico della sezione IEO, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. In tal caso si attiveranno le procedure per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento universitario e dal Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269 (*Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori*).

Articolo 9

Tipologia del rapporto fra i tirocinanti ed il soggetto ospitante

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 24 giugno 1997 n. 196 non costituisce rapporto di lavoro tra i tirocinanti ed il soggetto ospitante né tantomeno il tirocinio dà luogo a remunerazione.

Articolo 10

Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili presso le rispettive sedi aziendali.

Le Parti agiscono, in merito alle modalità attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento in quanto perseguono rispettivamente le finalità proprie connesse alla gestione ed esecuzione del rapporto di tirocinio ed altresì utilizzando i propri mezzi, e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti dichiarano che i dati personali degli studenti raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

In relazione alle finalità della presente convenzione i tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio con obbligo di riservatezza sui processi della struttura ospitante. Gli stessi sono tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante e sono tenuti a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio.

Il soggetto ospitante provvederà a nominare formalmente i tirocinanti quali "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., per l'intero periodo di presenza presso la struttura.

Articolo 11

Durata

La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a quello del corso di studio, ovvero una durata di tre (3) anni e, alla sua scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata per eguale periodo previo accordo da formalizzarsi per iscritto sia dallo IEO sia dal soggetto ospitante. Resta inteso che la convenzione ed i suoi effetti troveranno immediata cessazione, qualora lo IEO non sia più riconosciuto dall'Università degli Studi di Milano quale sezione di corso accreditata del Corso di Laurea in Infermieristica.

Articolo 12

Diritto di recesso

Sia IEO sia il soggetto ospitante hanno diritto di recesso, fatta salva la conclusione dell'Anno Accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre (3) mesi da inoltrare mediante PEC.

Articolo 13

Rinvii

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle norme contenute:

- nell DGR n. XI/7437 del 30/11/2022 *"Protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 30/12/2009, n. 33 e s.m.i."*;
- nella Legge 5 febbraio 1992 n. 175 *(Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie)*;
- nel Decreto Ministeriale 14 settembre 1994 n. 739 *(Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere)*;
- nella Legge 10 agosto 2000 n. 251 *(Disciplina delle Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica)*;
- nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 *(Regolamento generale sulla protezione dei dati)* e D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018;
- nel Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 *(Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)*;
- nel Codice Deontologico dell'Infermiere, approvato dal Comitato centrale della Federazione con deliberazione n. 1 del 09 del 10 gennaio 2009;
- nella DGR n. 7763 del 17/01/20218 *(Indirizzi regionali in materia di tirocini)* e del Dds n. 6286 del 07/05/2018 *(Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative)*;
- nel D.Lgs. n. 101 del 31/07/2020 *(Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e che abroga le direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4/10/2019, n. 117)*;

Articolo 14

Bollatura

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 10 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Qualora non si goda dell'esenzione, le spese di bollo sono a carico dei contraenti con ripartizione in parti uguali. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte, che ha interesse a richiederla.

Articolo 15

Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, il foro competente sarà quello di Milano.

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 7/3/2005 n. 82, come modificato e integrato dal D.lgs 13.12.2017 n. 217 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

Per la Asst Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

Per l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia srl
L'Amministratore Delegato
Ingegnere Mauro MELIS

www.Albopretorionline.it 24/04/24